

"TORRE PELLICE aps"

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata: "TORRE PELLICE aps", di seguito indicata come Associazione o Circolo.

1.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Associazione di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.

1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. aps è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. aps medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6 lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1947

1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. impegnandosi al suo pieno rispetto.

1.7. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in TORRE PELLICE (TO), VIA AL FORTE 9

2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3. E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

3.1. Il Circolo è un'associazione non profit di ispirazione cristiana e sociale che svolge attività in attuazione degli scopi e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di associati e terzi ed ha per scopo perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'aggregazione, la solidarietà, il dialogo e la promozione di idee, cultura, valori sociali, civili e spirituali.



3.2. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, persegue in particolare lo scopo di promuovere e gestire iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche quali espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo.

3.3. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse generale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie e delle A.C.L.I. aps.

Art. 4 – ATTIVITÀ

4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.

4.2. In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera l, del d.lgs. 117/2017;

4.3. L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.

4.4. Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3

4.5. L'Associazione al fine di perseguire gli scopi sociali, su iniziativa della Presidenza, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può svolgere:

- attività di formazione: percorsi formativi per singoli cittadini, educatori, insegnanti, operatori sociali, volontari; istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli, mostre, laboratori ludico-espressivi e di creatività;
- attività sportive dilettantistiche: attività motorie, ludico-motorie e sportive intese anche come occasioni di aggregazione, socialità a tutela della salute e del benessere; eventi sportivi, tornei e manifestazioni;
- attività di aggregazione: feste, organizzazione di eventi culturali, sportivi e artistici, soggiorni e gite;
- attività di turismo sociale e responsabile: promozione del turismo sociale, sostenibile, accessibile e responsabile; progettazione e organizzazione di visite, itinerari, viaggi ed escursioni sul territorio; gestione diretta di strutture ricettive;



- attività editoriale: pubblicazione di bollettini, newsletter e pagine web, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività di consulenza e di accompagnamento sociale inerente i problemi ed i bisogni espressi dai propri associati;
- azioni di cittadinanza attiva e di tutela (sensibilizzazione, solidarietà, auto-organizzazione, volontariato, promozione di servizi di informazione e tutela dei diritti);
- attività di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande e di gestione di punti mensa.
- raccolte pubbliche di fondi;
- in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (anche sottoscrizioni a premi);
- gestione di strutture per la realizzazione delle attività associative.

Art. 5 – VOLONTARIATO

5.1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI aps.

5.2. L'associazione promuove il volontariato quale risorsa basilare per il sostegno della vita associativa, attività di solidarietà di persone e comunità, percorso di crescita umana e sociale nell'esperienza della gratuità del servizio. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

5.3. In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

5.4. Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

5.5. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

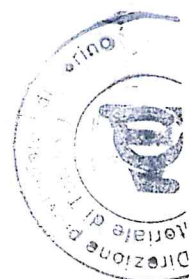
5.6. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 6 – SOCI

6.1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividono gli scopi e lo spirito, ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, e dai relativi regolamenti approvati dagli organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

6.2. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

6.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



6.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, in delibere, elezioni, approvazioni o azioni, o direttamente o per delega;
- essere eletti negli organi dell'associazione, se maggiorenni;
- conoscere e deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- accedere ai libri sociali a documenti, deliberazioni, rendiconti e registri dell'Associazione nelle modalità previste dal seguente art. 16.7 previa domanda scritta alla Presidenza.
- partecipare alle attività dell'Associazione e frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima nelle modalità previste dai regolamenti approvati;
- usufruire di tutti i servizi dell'associazione e delle A.C.L.I. ai vari livelli;

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno pari diritto di voto nell'Assemblea. I minori esercitano il diritto per mezzo di chi è investito della potestà genitoriale. I soci maggiorenni possono essere eletti alle cariche sociali se soci dell'Associazione da almeno 3 mesi.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto, che può essere trasferito per delega, ad altro socio con diritto di voto.

Ogni socio può ricevere al massimo una delega.

7.2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps fino a che persiste l'affiliazione dell'Associazione alle medesime;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità e allo stile dell'Associazione.
 - al versamento della quota e dei contributi associativi annuali come stabilito dagli Organi sociali.
- La quota associativa viene versata la prima volta al momento dell'adesione all'Associazione e negli anni successivi di norma entro l'assemblea. I soci che non versano la quota associativa entro l'anno in corso sono considerati decaduti; essi potranno presentare nuova domanda di ammissione a socio.

7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.4. E' consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI purché in possesso di regolare tessera ACLI, secondo le modalità deliberate dagli Organi sociali.

7.5. Atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I., i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle ACLI.

8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale ACLI.

8.3. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale



Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI fino a che perdura l'affiliazione alle ACLI.

8.4. La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi.

8.5. Il rinnovo dell'iscrizione all'Associazione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

8.6. La domanda di ammissione contiene l'indicazione delle proprie generalità complete. I dati personali sono tutelati secondo la normativa vigente. Il trattamento dei dati acquisiti all'iscrizione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni legate all'iscrizione alle ACLI, per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

8.7. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti delle ACLI aps, sul socio minorenne.

8.8. L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda da parte della Presidenza, come indicato nel precedente comma 8.4, e iscrizione nel libro dei soci.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

9.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

9.2. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

9.3. Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I. aps, la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

9.4. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

9.5. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.

9.6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente.
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. E' prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Le cariche relative agli Organi di Controllo e Revisione possono essere retribuite, salvo che siano ricoperte da soci dell'Associazione.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

11.2. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.

11.3. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto per cassa ed ogni qual volta la Presidenza lo reputi necessario per discutere e deliberare in merito alle linee di indirizzo e alle attività dell'associazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

11.4. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata a tutti i soci mediante avviso scritto (lettera, email o sms) o affisso presso la sede o pubblicato su sito o pagina web almeno 10 giorni prima della riunione; deve indicare la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno 24 ore, e gli argomenti all'ordine del giorno.

11.5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere la Presidenza;
- nominare i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
- approvare annualmente il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- approvare annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- indirizzare l'azione sociale e le linee di attuazione nelle attività associative;
- deliberare l'importo annuale delle quote associative, su proposta della Presidenza;
- deliberare in merito a provvedimenti di esclusione dei soci;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- in caso di convocazione del congresso provinciale delle ACLI elegge i delegati secondo i regolamenti congressuali approvati dalle ACLI ai vari livelli.

11.6. Per ogni assemblea viene nominato un segretario che redige il verbale e il Presidente dell'Associazione presiede la riunione, in sua assenza viene chiamato il Vicepresidente o nominato



altro socio. Quando l'Assemblea riguarda l'elezione di organi associativi devono essere nominati anche tre scrutatori che non possono essere tra i candidati.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo dei soci, salvo quando le modifiche siano imposte per legge. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria convocata per la liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

11.7. Le deliberazioni assembleari sono riassunte nel verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e da lui sottoscritto congiuntamente al presidente dell'Assemblea. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 16.7.

Ogni socio ha diritto di consultare il libro verbali dell'Assemblea, secondo le modalità previste al successivo art. 16.7.

Art 12- PRESIDENZA

12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.

12.3. I membri della Presidenza permangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

12.4. Spetta alla Presidenza compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti all'assemblea del presente statuto, necessari al perseguimento delle finalità dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Compete alla Presidenza:

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- redigere e presentare all'Assemblea, per ogni anno sociale il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, nelle forme previste dall'art. 13 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017
- elaborare il programma delle attività e organizzare gli incarichi per la loro realizzazione
- formalizzare gli atti necessari per l'ammissione dei soci e la gestione delle attività
- determinare la quota associativa annuale per la ratifica da parte dell'Assemblea.

12.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Possono essere invitate a partecipare alle riunioni della Presidenza, senza diritto di voto, persone che per incarico o esperienza possono favorire lo sviluppo dell'Associazione.

12.6. La Presidenza è convocata almeno una volta ogni tre mesi. Si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 16.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione, nelle modalità previste dal medesimo art. 16.7.



12.8. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi

12.9. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti di Presidenza e le modalità di convocazione della neo eletta Presidenza.

12.10. I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.

12.11. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. Il Presidente, in tal caso convoca, entro quindici giorni, la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza

12.12. Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione e il voto della mozione di sfiducia.

Art 13 – PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

13.1. Il Presidente, viene eletto dalla Presidenza, tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. L'elezione del Presidente avviene per alzata di mano, su richiesta di almeno i 2/3 dei membri di Presidenza. Se non ricorrono tali condizioni, il Presidente è eletto a scrutinio segreto.

13.2. Il Presidente dura in carica quattro anni, e comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

13.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Provvede:

- alla convocazione e presiede la Presidenza e l'Assemblea dei Soci;
- alla sottoscrizione degli atti amministrativi per conto dell'Associazione, di cui ha la rappresentanza generale, previa deliberazione favorevole della Presidenza; fatti salvi casi di particolare urgenza che andranno ratificate nella prima riunione utile.

Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.4. Il Vicepresidente viene eletto dalla Presidenza, tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Vicepresidente può, su mandato scritto del Presidente, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, svolgere le funzioni del Presidente.

13.5. Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

1. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare
2. sia indicato il nome del candidato Presidente.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.



13.6. Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, ove presente, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art 14 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

14.1. Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30.

14.2. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

14.3. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

14.4. I componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica quattro anni e possono essere incaricati per più mandati.

Art. 15 – PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE

15.1. Il patrimonio economico consiste in tutti i beni mobili e immobili, di tutte le attrezzature e macchinari di cui l'Associazione dispone, oltre al denaro a disposizione dell'Associazione, liquido o depositato presso istituti di credito.

15.2. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati nella misura definita dalla Presidenza e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) rendite patrimoniali;
- j) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2. e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

L'accettazione di elargizioni liberali, donazioni o lasciti di valore superiore a 10 volte la quota associativa, deve essere deliberata dall'Assemblea che si pronuncia anche sull'utilizzo in armonia con le finalità statutarie.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.3. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

16.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

16.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

16.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 14.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà esser annotata in calce a tale rendiconto.

16.4. Il bilancio o il rendiconto per cassa vengono predisposti dalla Presidenza e devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

16.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

16.7. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.



I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;

b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.

Art 17 – SCIoglimento

17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

18.1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in via successiva e gradata alle disposizioni dei Vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali, alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.



15/6/19

My Sister

DB.
Hiff.

Piece

Elma Vial

Ulane Hupome

V. Bus Ricci

Piero Angelo Lorenz

Maria Francesca Malan

Mosconi Vellide

Gianni Luf

Paschetto Roli

Gordon Miceam

Enrica Bepi

Pilone Ruziane

fr. Ricci

fr. Maffei

Norman Linelli Bell

Emilia Curi Maffei

Racca Auselming

Bosio Pido

Bertin Rino

Landi Carlo

Barro Loure

Rosen Ruz

Benech Edo

Quirici

France Costentini

Bemlano

Morgiolo Lombi

Allanese Ausel

Marchetto Manini